



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO ARTISTICO STATALE "G.C.ARGAN"**

Piazza dei Decemviri 12 – 00175 ROMA (RM) Cod. Mecc. **RMSD10000R** ☎ 06121122470
Sede succursale – via Contardo Ferrini 61 – 00173 Roma
Sede succursale – via Publio Valerio 122 – 00175 Roma
Codice fiscale 97191280581 ✉ rmsd10000r@istruzione.it ✉ rmsd10000r@pec.istruzione.it
www.liceoargan.edu.it

Circolare n. 42

**Al Personale Docente
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web**

Oggetto: fruizione dei permessi di cui alla legge 104/1992. Organizzazione e comunicazione.

Si ricorda che, con riferimento ai permessi di cui all'oggetto:

- Il CCNL scuola 2007 all'art. 15 comma 6: *I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.*
- Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il parere n. 13 del 2008, ha precisato: **“Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le amministrazioni dovrebbe concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore”**;
- Il Dipartimento della Funzione pubblica, con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito: **“Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa”**;
- L'Aran che, dopo aver richiamato la disciplina contrattuale chiarisce: **“In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001”**.
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021, all'art. 68 del CCNL 2016/18, sostituendo l'articolo 15 del CCNL 2007 (per il solo personale ATA) così recita: **“I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili. 2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. 3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso”**.

Ciò premesso

al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio dell'Unità scolastica e di predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione del personale assente e, al contempo, evitare che, sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni siano deprivati del personale titolare e dell'insegnamento disciplinare dovuto

si dispone

che a far data dal mese di ottobre 2024, la fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 sia preventivamente concordata come da disposizioni sopra richiamate, comunicando all'Amministrazione, tramite il format allegato, entro e non oltre **il giorno 28 del mese precedente, le assenze di quello successivo.**

Tale procedura può essere interrotta, in casi straordinari, a fronte di bisogni urgenti della persona disabile/assistita.

La presente disposizione organizzativa, annulla e sostituisce quella di pari oggetto, n. 27, prot. 10136 del 18/09/2024.

Roma, 26/09/2024

Il Dirigente Scolastico

Nicola Armignacca

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/1993*